

(N. 2495-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

e col Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 10 novembre 1952

Approvazione ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (I. R. O.) del 14 novembre 1950, concluso a Roma il 31 dicembre 1951, e dello scambio di Note effettuato a Roma il 9-10 giugno 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Il protocollo aggiuntivo concluso a Roma il 31 dicembre 1951 tra il Governo italiano e l'organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) sottoposto ora alla vostra approvazione mira a ulteriormente definire le non poche questioni, specie di carattere finanziario, inerenti all'attività svolta in Italia da questo organismo internazionale.

Come è noto l'attività dell'Organizzazione In-

ternazionale Profughi era stata permessa dal Governo italiano sul territorio nazionale e disciplinata attraverso due precedenti accordi stipulati con l'Organizzazione medesima rispettivamente in data 24 ottobre 1947 e 14 novembre 1950.

Il presente Protocollo aggiuntivo si riferisce ai preesistenti accordi dei quali integra e specifica alcune disposizioni, anzi esso, secondo

quanto è enunciato nell'ultimo comma del suo articolo 4 fa parte integrante dell'accordo supplementare 14 novembre 1950.

Per quanto concerne il contenuto possiamo in particolare specificare che negli articoli 1 e 3 vengono definite la durata delle clausole elencate nell'articolo 9 del citato accordo supplementare e fornite altre precisazioni inerenti alla materia trattata nell'articolo stesso. Con l'articolo 2 l'I.R.O. si impegna a risistemare all'estero il maggior numero possibile di profughi ancora presenti in Italia. Con l'articolo 4 invece si fissa la cifra che il Governo italiano verserà all'I.R.O. a saldo di tutte le spese da esso anticipate, che a norma dell'accordo 24 ottobre 1947 erano a carico delle Autorità italiane.

Va infine messo in rilievo che, come convenuto con lo scambio di note allegate al protocollo aggiuntivo in esame, l'I.R.O. lascerà per intero in disponibilità del Governo italiano la somma che dovrebbe ricevere per i suoi crediti, affinché il Governo italiano stesso provveda a sua volta a saldare i crediti vantati dalle Ferrovie dello Stato e da altri Enti ed Istituti italiani nei riguardi dell'Organizzazione Internazionale Profughi.

Ciò premesso, onorevoli senatori, non possiamo che esortarvi ad approvare il disegno di legge col quale è data piena ed intera esecuzione al Protocollo di cui trattasi ed alle annesso note scambiate.

CERULLI IRELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato il Protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (I.R.O.) del 14 novembre 1950, concluso a Roma il 31 dicembre 1951, e lo scambio di Note effettuato a Roma il 9-10 giugno 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo ed allo scambio di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 400 milioni si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio.